
Ravvedimento operoso per omessa presentazione dell'F24 con saldo zero

Data Articolo: 31 Luglio 2015

Autore Articolo: Lavinia Linguanti

L'omesso o insufficiente pagamento dei tributi può essere regolarizzato attraverso lo strumento del **ravvedimento operoso**, eseguendo spontaneamente il versamento dell'importo dovuto, degli interessi (calcolati al tasso legale annuo dal giorno in cui il versamento avrebbe dovuto essere effettuato a quello in cui viene effettivamente eseguito) e della sanzione ridotta.

Solitamente quando ci si trova a dover effettuare un **ravvedimento operoso** per omesso versamento di un tributo, si pensa a quale aliquota applicare a seconda dei giorni di ritardo; nel caso invece di un omesso versamento effettuato con **modello F24 con saldo zero**, a seconda del ritardo si deve applicare una sanzione in misura fissa.

Nello specifico per regolarizzare l'omessa presentazione del **modello F24 con saldo a zero** è necessario:

- presentare il **modello F24**;
- versare una sanzione.

Il versamento della sanzione si applica tenendo in considerazione i giorni di ritardo, ovvero:

- 6 euro (1/8 di 51 euro) nel caso in cui i giorni di ritardo dall'omessa presentazione siano inferiori a 5 giorni lavorativi;
- 19 euro (1/8 di 154 euro), se i giorni dall'omessa presentazione del modello siano superiori a 5 giorni lavorativi entro un anno dal ritardo.

Se ci si trova di fronte ad un errore nella compilazione del **modello F24** e nello specifico tale errore riguarda l'errata compensazione effettuata con il **modello con saldo a zero**, il contribuente (in alternativa il professionista incaricato) può richiedere all'Agenzia delle Entrate di annullare l'**F24** errato e di sostituirlo con quello corretto, senza che vengano applicate sanzioni o interessi.

Il **ravvedimento operoso** è uno dei vari istituti deflativi del contenzioso che il sistema tributario del nostro Paese mette a disposizione dei contribuenti, per ridurre da un lato la mole dei contenziosi e le attività

accertative e di controllo dell'Amministrazione Finanziaria, dall'altro per consentire al contribuente di sanare posizioni debitorie con modalità e strumenti non troppo onerosi.

Lavinia Linguanti – Centro Studi CGN